

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 25 aprile 2002

sul miglioramento dei metodi di indagine operativa nella lotta contro la criminalità organizzata connessa con il traffico organizzato di droga: indagine sull'organizzazione del traffico di droga e simultanea indagine sulla sua struttura economico-patrimoniale

(2002/C 114/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 20 dicembre 1988,

TENENDO CONTO della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, adottata a Palermo nel 2000,

TENENDO CONTO delle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999,

TENENDO CONTO del Piano d'azione europeo sulla droga approvato dal Consiglio europeo di Feira nel giugno 2000,

TENENDO CONTO della convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato,

TENENDO CONTO della decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, del 26 giugno 2001 ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

(1) Tra le azioni del piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga è previsto il rafforzamento della lotta contro la criminalità organizzata, il traffico illecito di droga e la criminalità organizzata ad esso connessa nonché altre forme di criminalità connessa con la droga, mediante diversi atti fra cui l'elaborazione di nuove tecniche di indagine.

(2) L'Unione europea ha sempre dimostrato che intende fermamente lottare contro qualsiasi tipo di criminalità, compresa la criminalità connessa con il traffico organizzato di

droga, adottando atti legislativi a tal fine, nel tentativo di contrastare il crescente aumento del traffico illecito di droga tra i vari gruppi sociali.

(3) Il traffico illecito genera grandi patrimoni, che consentono alla criminalità connessa con la droga di ledere la società in generale. Pertanto, privando tali organizzazioni degli enormi guadagni ottenuti con le loro attività illecite, indipendentemente dalla confisca della droga, si arreca loro grave pregiudizio in quanto se ne ostacola e se ne impedisce la ripresa.

(4) Le tecniche investigative devono essere incoraggiate, rafforzate e migliorate al fine di renderle più efficaci nella lotta contro la criminalità connessa con il traffico organizzato di droga.

(5) Convinto dei risultati ottenuti in alcuni Stati membri e desideroso di cercare di applicare, se necessario, la tecnica investigativa consistente nell'agire sulla criminalità connessa con il traffico di droga simultaneamente e fin dall'inizio dell'indagine, individuando in tal modo sia le attività di traffico illecito di droga, sia i beni (di qualsiasi tipo) detenuti dall'organizzazione, nonché quelli acquisiti durante la fase di indagine, e identificandone i proprietari.

(6) Convinto altresì della maggior efficacia di un ricorso alla tecnica investigativa simultanea in quanto le autorità competenti potranno decidere il sequestro dei beni di qualsiasi tipo derivanti dall'attività criminosa, ed evitarne l'alienamento, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali di ciascuno Stato membro.

(7) Applicando tale metodo di indagine si ottengono inoltre altre prove che confermano l'implicazione delle persone in causa nel reato ovvero portano alla scoperta di altri partecipanti al traffico di droga.

⁽¹⁾ GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.

- (8) Le fonti costituiscono la base imprescindibile delle indagini nel settore patrimoniale e possono essere: interne, quali le banche di dati della polizia, e esterne, siano esse di carattere pubblico (consultazione accessibile al pubblico interessato a conoscerla) o privato (consultazione previa autorizzazione giudiziaria).
- (9) È necessaria una maggiore collaborazione per snellire le procedure tra autorità competenti dell'ordine, giudiziarie e fiscali e autorità responsabili dei vari registri che contengono i dati sui beni di qualsiasi tipo appartenenti a persone presumibilmente implicate nei reati di traffico di droga. (Tali autorità sono responsabili di registri pubblici come ad esempio il registro immobiliare, o di registri privati, come ad esempio gli enti creditizi), nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali.
- (10) Gli obiettivi finali perseguiti da tale tecnica investigativa sono: accertare la presunta responsabilità degli autori, riparare i danni causati, risarcire, se del caso, le vittime di tali attività.
- (11) La tecnica investigativa per l'accertamento dei beni di qualsiasi tipo (risultanti dall'indagine), che appartengono ai criminali implicati nel traffico organizzato di droga, verrà denominata «indagine patrimoniale» e si protrarrà per il tempo necessario ad accertare l'entità patrimoniale risultante dall'indagine, coincidendo o no con la conclusione dell'indagine sul traffico di droga.
- (12) Per «patrimonio» si intende l'insieme di beni e diritti a carattere economico di cui è titolare una persona fisica o giuridica. Per indagine patrimoniale si intende la tecnica di indagine che permette di analizzare sistematicamente le informazioni esistenti in una serie di archivi e di banche di dati (pubbliche o private) o altre fonti per individuare e specificare detti beni e diritti che costituiscono un patrimonio e determinare la persona fisica o giuridica che li detiene.
- (13) Per «strumento, beni, prodotto e confisca» valgono le definizioni che figurano nella convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato.
- (14) Nell'ambito dell'Unione europea si stanno sviluppando iniziative prossime alla conclusione al fine di applicare nuove misure contro la criminalità, compresa la criminalità connessa con la droga, le squadre investigative comuni

e le risoluzioni in materia di blocco dei beni e di sequestro probatorio,

RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI QUANTO SEGUE:

- A. Applicare, ove lo ritengano necessario, i metodi di indagine nella lotta alla criminalità, compresa la criminalità connessa con il traffico organizzato di droga, consistente nell'indagare simultaneamente e fin dall'inizio sulle attività di traffico illecito di droga e la attività connesse e sulla loro struttura economico-patrimoniale.
- B. Promuovere la creazione di gruppi permanenti o temporanei specializzati in indagini patrimoniali ai fini di una maggiore efficacia dei metodi di indagine descritti.
- C. Rafforzare o agevolare la collaborazione tra le autorità competenti delle forze dell'ordine, giudiziarie e fiscali e i responsabili dei vari registri di proprietà pubblica o privata, contenenti informazioni sui beni di qualsiasi tipo, facilitando le formalità in materia di richieste di informazioni delle suddette autorità. (Trattasi dei responsabili dei registri pubblici come ad esempio il registro immobiliare, o di registri privati come ad esempio gli enti creditizi), nel rispetto delle vigenti legislazioni nazionali.
- D. Incoraggiare la creazione di squadre investigative comuni tra gli Stati membri conformemente al disposto degli strumenti giuridici dell'Unione europea, applicando i suddetti metodi nei casi in cui l'indagine sull'organizzazione criminale connessa con il traffico di droga riguardi più di uno Stato membro.
- E. Cedere a Europol, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 2000 agli Stati membri riguardante l'assistenza dell'Europol alle squadre investigative da essi istituite ⁽¹⁾, di appoggiare tali squadre investigative comuni quando esse lo richiedano.
- F. Avvalersi delle possibilità offerte dall'AEP (Accademia europea di polizia) per elaborare moduli di formazione specifica sull'impiego di questa tecnica d'indagine speciale.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. RAJOY BREY

⁽¹⁾ GU C 357 del 13.12.2000, pag. 7.